



N° PAP-00854-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 01/09/2026 al 16/09/2026

L'incaricato della pubblicazione  
GRAZIA MARINO

## **Comune di San Felice a Cancellò**

Provincia di Caserta

**SETTORE DIRIGENZIALE**

**Ordinanza Sindacale N°: 21/2026**

**Sindaco: Sig. EMILIO NUZZO**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 01.09.2026 - ORDINANZA  
CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PER INCENDIO  
DEL 31 AGOSTO 2026 PRESSO AREA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI AIROLA (BN).**



# COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

Provincia di Caserta

**ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 01/09/2026**

## **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA**

**Incendio verificatosi il 31 agosto 2026 presso un sito di stoccaggio e lavorazione di rifiuti nell'area industriale del Comune di Airola (BN) - possibile interessamento del territorio comunale da parte della nube di fumo - adozione di misure temporanee e precauzionali e chiusura delle scuole pubbliche e private**

### **IL SINDACO**

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32, in materia di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale;

**PRESO ATTO** che nel pomeriggio del 31 agosto 2026 si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni presso un sito di stoccaggio e lavorazione di rifiuti ubicato nell'area industriale del Comune di Airola (BN), con formazione di una consistente colonna di fumo;

**PRESO ATTO** che, in relazione alla direzione e all'intensità dei venti, è stato segnalato il possibile spostamento della nube verso i territori limitrofi e la Valle di Suessola, con possibile interessamento anche del territorio del Comune di San Felice a Cancellò;

**CONSIDERATO** che la natura e la concentrazione delle sostanze eventualmente disperse nell'atmosfera e depositate sulle superfici potranno essere definite soltanto all'esito delle verifiche e dei campionamenti degli organismi tecnici e sanitari competenti;

**RILEVATO** che, nelle more dell'acquisizione di tali esiti, ricorre l'esigenza di ridurre, secondo il principio di precauzione, l'eventuale esposizione della popolazione, con particolare riguardo ai soggetti fragili;

**DATO ATTO** che le misure disposte con il presente provvedimento sono temporanee, proporzionate alla situazione rappresentata e suscettibili di immediata modifica o revoca sulla base delle comunicazioni ufficiali di ARPAC, ASL, Regione Campania, Prefettura e degli altri organismi competenti;

**RITENUTO** che la situazione descritta presenti i caratteri della contingibilità e dell'urgenza e renda necessario intervenire senza ritardo a tutela della salute pubblica;

### **ORDINA**

con effetto immediato e fino a espressa revoca o modifica, sull'intero territorio comunale, l'osservanza delle seguenti misure precauzionali:

#### **Art. 1 - Edifici e ricambio dell'aria**

- mantenere chiuse porte e finestre durante il passaggio o la percezione della nube e limitare il ricambio dell'aria con l'esterno;
- disattivare, ove tecnicamente possibile, gli impianti di ventilazione meccanica che immettano aria esterna e utilizzare con cautela gli impianti di climatizzazione dotati di presa d'aria esterna;
- limitare allo stretto necessario la permanenza all'aperto, con particolare riguardo a bambini, anziani, persone con patologie respiratorie o cardiovascolari e altri soggetti fragili.

## **Art. 2 - Attività all'aperto**

Sono sospese, per la durata di efficacia della presente ordinanza, le attività sportive, ricreative, ludiche e motorie organizzate all'aperto, comprese quelle rivolte a bambini e ragazzi. Le attività lavorative che non possono essere differite dovranno svolgersi adottando le cautele indicate dalle autorità sanitarie e in materia di sicurezza sul lavoro.

## **Art. 3 - Chiusura delle scuole e dei servizi educativi pubblici e privati**

È disposta, con effetto immediato e fino a nuove disposizioni, la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche statali, paritarie e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nonché degli asili nido, micronidi, servizi integrativi per la prima infanzia, centri educativi e strutture formative, pubblici e privati.

Fino a nuove disposizioni sono sospese tutte le attività didattiche, educative, sportive, ricreative e amministrative in presenza. I dirigenti scolastici, i legali rappresentanti e i responsabili delle strutture interessate assicurano l'immediata attuazione della chiusura e la tempestiva comunicazione alle famiglie, agli utenti e al personale.

L'eventuale proroga, modifica o revoca anticipata della misura sarà disposta con successivo provvedimento, sulla base dell'evoluzione dell'evento e delle indicazioni ufficiali delle autorità sanitarie e ambientali competenti.

## **Art. 4 - Superfici esterne e movimentazione di polveri**

È vietato utilizzare soffiatori o effettuare spazzamenti a secco che possano risollevare polveri o materiale depositato sulle superfici esterne. Le operazioni indispensabili di pulizia devono essere eseguite con modalità umide, evitando dispersioni nell'aria e contatti diretti con eventuali residui.

## **Art. 5 - Vigilanza e sanzioni**

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni obbligatorie della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale e, per quanto di rispettiva competenza, alle Forze dell'ordine e agli altri organi di controllo. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale, ove ne ricorrano i presupposti.

### **RACCOMANDA**

- di non raccogliere, consumare o commercializzare, fino alle indicazioni degli organi sanitari, prodotti ortofrutticoli provenienti da coltivazioni all'aperto che risultino visibilmente interessate da fuliggine, polveri o residui riconducibili all'evento;
- di evitare temporaneamente attività agricole, giardinaggio e movimentazione del terreno che producano polveri;
- di non toccare o raccogliere residui, polveri o particolato eventualmente depositati all'esterno e di impedire che bambini o animali vi entrino in contatto;
- di seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune, di ARPAC, ASL, Regione Campania, Protezione Civile e delle altre autorità competenti;
- in presenza di disturbi respiratori, irritazione degli occhi o altri sintomi, di contattare il medico curante o il servizio di continuità assistenziale e, in caso di emergenza, il numero unico 112.

### **DISPONE**

- la pubblicazione immediata della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale, nonché la sua diffusione attraverso i canali di comunicazione dell'Ente;
- la trasmissione alla Prefettura - U.T.G. di Caserta, alla Regione Campania, alla Protezione Civile regionale, all'ASL Caserta, all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Caserta, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, alle Forze dell'ordine territorialmente competenti, alla Provincia di Caserta e alle istituzioni scolastiche, educative e assistenziali presenti sul territorio;
- la richiesta ad ARPAC e ASL, ciascuna per quanto di competenza, di comunicare tempestivamente gli esiti del monitoraggio e ogni indicazione utile ai fini della conferma, modifica o revoca delle misure.

**Durata e adeguamento delle misure**

Le misure producono effetto dalla pubblicazione del presente provvedimento e restano efficaci fino a espressa revoca o modifica, da adottarsi tempestivamente sulla base dell'evoluzione dell'evento, delle condizioni meteorologiche e degli esiti ufficiali dei controlli ambientali e sanitari.

**AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

San Felice a Cancellò, 1° settembre 2026

**IL SINDACO  
EMILIO NUZZO**

Documento di consultazione